

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3222

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(BOSCO)

Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Seduta del 19 luglio 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, dopo l'attuazione della legge 11 aprile 1955, n. 379 — con la quale si è provveduto ad una radicale riforma anche del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate — i problemi sorti per la Cassa pensioni riguardano:

il miglioramento del trattamento di quiescenza, per i casi di future cessazioni dal servizio, in connessione ai miglioramenti dal trattamento economico di attività di servizio disposti a favore dei dipendenti da enti pubblici per effetto del conglobamento della retribuzione al 1° luglio 1956;

l'adeguamento delle pensioni in atto, al fine di conseguire una perequazione di trattamento tra vecchie e nuove pensioni.

Ed invero, analogamente a quanto già effettuato per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, occorre ora adeguare il trattamento di quiescenza della Cassa insegnanti nei riguardi degli attuali e futuri iscritti e degli attuali pensionati al

più favorevole trattamento economico di attività di servizio riferito alla data del 1° gennaio 1958. È da presumersi infatti che a tale data tutti gli enti locali, sia territoriali che istituzionali, nonché gli altri enti pubblici abbiano provveduto ad attuare nei confronti dei propri dipendenti il conglobamento delle retribuzioni con la concessione dei conseguenti miglioramenti.

Si rende, perciò, necessario di prendere come punti di partenza, ai fini della determinazione della pensione teorica per i futuri casi di cessazione, la retribuzione percepita al 1° gennaio 1958 in luogo di quella goduta al 1° gennaio 1954.

Per quanto riguarda il problema dell'adeguamento delle pensioni, la cui soluzione è vivamente attesa dalle categorie interessate, ad esso si provvede mediante una riliquidazione perequativa delle pensioni in atto, in modo analogo a quanto già previsto per la riliquidazione delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine, vengono estese, con apposita

norma, le stesse disposizioni previste per la Cassa dipendenti enti locali e contenute nella legge 5 dicembre 1959, n. 1077.

Con tale legge, come è noto, si è adottato un sistema di semplice e pratica attuazione, che consiste nell'attribuire al pensionato una carriera economica virtuale, il cui livello è ragguagliato alla retribuzione che presumibilmente lo stesso avrebbe percepito al 1° gennaio 1958 in relazione al grado e all'anzianità di servizio.

Dall'attuazione della perequazione tutti i pensionati verranno a fruire di un beneficio economico, dato che lo schema prevede l'elevazione della rendita vitalizia costante e la concessione di un minimo di aumento in ogni caso.

Lo studio dei problemi dello spostamento della data cui riferire la retribuzione annua contributiva da prendere a base per la liquidazione del trattamento di quiescenza, della perequazione delle pensioni in atto e dell'elevazione della rendita vitalizia costante, che ha dato luogo alle rispettive soluzioni previste dall'unito schema, è stato confortato anche da un approfondito esame della situazione tecnico-finanziaria della Cassa pensioni al fine di accertare la possibilità da parte della Cassa stessa di sopportare, senza

aumento delle vigenti misure del contributo a carico degli iscritti e degli enti, gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

Dalle valutazioni attuariali all'uopo eseguite, si è rilevato che i miglioramenti previsti comportano, in valore capitale, un onere di circa 2.500 milioni.

Pur risultando senz'altro evidente che per i primi anni la situazione finanziaria della Cassa consentirà di sopperire al nuovo onere, l'indagine è stata estesa anche dal punto di vista tecnico-attuariale per il raffronto tra valori capitali delle future entrate e delle future spese in relazione al normale sviluppo degli iscritti e dei pensionati.

Le indagini svolte consentono di prevedere, con sufficiente grado di attendibilità, che il predetto onere, in valore capitale, di lire 2.500 milioni, senza ricorso ad alcun aumento di contributo, trova integrale copertura nelle disponibilità della Cassa, costituite, per lire 2.000 milioni, dall'avanzo attuariale riscontrato nel predetto esame della situazione tecnico-finanziaria e, per lire 500 milioni, dalla giustificata ipotesi di un aumento del numero degli iscritti in relazione al normale incremento della popolazione generale e di quella scolastica in particolare.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate sono estese le norme contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza spettante a carico totale o parziale della Cassa stessa, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi.

Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 1958 e quella di pubblicazione della presente legge, il trattamento annuo lordo, nella forma dell'indennità una volta tanto o della pensione, in nessun caso può essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto qualora non fossero state applicate le norme di cui al comma precedente. Nel caso in cui spetti la pensione, il predetto raffronto

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

va effettuato senza tener conto della rendita vitalizia costante, la quale compete, a decorrere dal 1° gennaio 1958, in ogni caso nella nuova misura prevista all'articolo 3 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077.

ART. 2.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data del 1° gennaio 1958, sono riliquidate, con effetto dalla data medesima, secondo le norme contenute negli articoli dal 5 al 14 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, intendendosi, però, sostituite, ove richiamate, le disposizioni del regio decreto 3 marzo 1938, n. 680 con quelle corrispondenti della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Nei casi in cui sia ricorso per la determinazione della pensione originaria l'applicazione dell'articolo 57 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, la riliquidazione delle pensioni si effettua:

in base ai soli servizi utili con iscrizione alla Cassa, qualora i detti servizi non siano inferiori a 40 anni;

in base ai servizi di iscrizione e a quelli con detrazione, qualora i servizi resi con iscrizione alla Cassa siano inferiori a 40 anni, considerando, però, i servizi a detrazione limitatamente agli anni occorrenti fino al raggiungimento di 40 anni. In tal caso dalla pensione riliquidata si detrae una quota proporzionale al periodo di servizio considerato con detrazione, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dello stesso articolo 57.